



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

*SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI*

***REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
RELATIVAMENTE ALLE AREE FABBRICABILI***

(ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 30 LUGLIO 2009

I N D I C E

- Art. 1** - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2** - Casi di esclusione
- Art. 3** - Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 4** - Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata
- Art. 5** - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – Aree Fabbricabili
- Art. 6** - Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata
- Art. 7** - Determinazione delle somme dovute
- Art. 8** - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9** - Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 10** - Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- Art. 11** - Entrata in vigore

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data di approvazione del presente regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili così come definita dall'art. 2, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4/8/2006.

Articolo 2
Casi di esclusione

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - a) gli atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione entro i termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute;
 - b) le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite (c.d. "sentenze passate in giudicato");
 - c) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910.

Articolo 3
Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
 - a) i proprietari di aree fabbricabili o i titolari sulle stesse di diritti reali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del suddetto decreto e/o non hanno versato l'imposta dovuta;
 - b) i proprietari di aree fabbricabili o i titolari sulle stesse di diritti reali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del suddetto decreto con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e/o non hanno versato la maggiore imposta dovuta;
 - c) i soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto, dal 1° gennaio 2004 al 16 giugno 2009, terreni edificabili con le medesime caratteristiche di cui all'articolo 1;
 - d) gli eredi, per i loro dante causa, per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.
2. Possono altresì avvalersi della definizione agevolata per i periodi di imposta indicati nel presente regolamento:
 - a) i liquidatori, o, in mancanza, i rappresentanti legali, in ipotesi di liquidazione;

- b) i curatori, nel caso di fallimento, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori;
- c) i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa;
- d) i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Articolo 4

Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili, attraverso lo strumento della definizione agevolata, i periodi d'imposta relativi agli anni 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 e, limitatamente all'ipotesi di versamento in acconto, all'anno 2009.

Articolo 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili - Aree Fabbricabili

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, relativamente agli immobili oggetto della definizione agevolata così come individuati nel precedente art. 1, possono definire i rapporti tributari pendenti mediante il versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta, con esclusione di sanzioni e con l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale in riferimento alle rispettive scadenze di versamento dell'imposta.

Articolo 6

Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, in carta libera, redatta su modello predisposto e fornito dal Servizio Tributi del Comune di Borgo a Mozzano.
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente;
 - domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
 - periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione agevolata;
 - dati catastali relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata e relativa superficie;
 - valore di ciascuna area oggetto della definizione agevolata;
 - calcolo dell'imposta dovuta per ciascun periodo e per ogni area oggetto della definizione agevolata;
 - indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d'imposta;
 - indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le cui ricevute di versamento dovranno essere allegate all'istanza di definizione stessa.
3. Detti moduli dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano **entro e non oltre il 30 novembre 2009**, mediante consegna a mano o spediti a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale, in tal caso l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale con riferimento al timbro apposto.

Articolo 7

Determinazione delle somme dovute

1. Il calcolo della base imponibile ai fini dell'I.C.I. dovrà essere effettuato, per ciascun anno di riferimento, moltiplicando la superficie dell'area edificabile, espressa in metri quadrati, per un valore unitario a metro quadro non inferiore a quello determinato quale valore medio dall'Amministrazione Comunale. Al valore così ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota in vigore per ciascuna annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile per valore medio deve intendersi:
 - con riferimento all'annualità 2008 e successive quello stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 21 aprile 2009,
 - per le annualità precedenti quello stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 100 del 21 giugno 2001.
3. Ai fini della definizione agevolata l'imposta è interamente dovuta.
4. Qualora da atti, contratti o perizie dovesse risultare il valore dell'area superiore a quello stabilito dall'Amministrazione Comunale, tale valore dovrà essere assunto dal contribuente come base imponibile a decorrere dall'anno risultante dagli atti sopra richiamati.
5. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dall'Amministrazione Comunale.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori medi fissati dall'Amministrazione Comunale al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. Non è ammessa, in sede di versamento dell'imposta, la compensazione con eventuali crediti vantati dal contribuente per tributi comunali.

Articolo 8

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, dovranno essere versate entro il termine perentorio del 30 novembre 2009.
2. Il Comune, su opzione formulata dal contribuente in sede di compilazione dei moduli di cui all'art. 6, comma 1, relativamente a somme di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) per le persone fisiche e ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in numero 4 rate di pari importo con scadenze:
 - la prima: contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
 - la seconda: entro e non oltre il 31 gennaio 2010;
 - la terza: entro e non oltre il 31 marzo 2010;
 - la quarta: entro e non oltre il 31 maggio 2010.
3. Ogni rata successiva alla prima dovrà essere maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza della definizione agevolata alla data di scadenza delle singole rate.

4. Nell'ipotesi di versamento rateizzato, la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della quarta rata e con la trasmissione al Servizio Tributi di questo Comune delle relative ricevute di pagamento entro e non oltre il 31 maggio 2010.
5. Il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta il rigetto dell'istanza di definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell'attività accertativa.
6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme precedentemente versate.

Articolo 9 **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento.
2. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n. 00131557, intestato al Comune di Borgo a Mozzano – Servizio Tesoreria.
3. I soggetti interessati alla definizione agevolata hanno la facoltà di procedere al versamento delle somme dovute tramite un unico bollettino di versamento anche qualora la definizione medesima riguardi più annualità.
4. La definizione agevolata si ritiene perfezionata anche in caso di versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento purché le somme versate, per ciascun periodo d'imposta, non siano inferiori a quelle che si sarebbero determinate in base al dettato del comma 1 dell'articolo 7. Al fine di aderire alla definizione agevolata tali soggetti dovranno comunque presentare istanza secondo quanto disposto nel precedente articolo 6.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. L'istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Gli errori sanabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Servizio Tributi del Comune di Borgo a Mozzano, attinenti al versamento e ai dati contenuti nell'istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.
8. E' sospesa l'attività di accertamento in merito alle fattispecie oggetto del presente regolamento sino alla scadenza del termine per l'adesione.

Articolo 10 **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Servizio Tributi del Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione nonché del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità

pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'Ufficio rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.

3. Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2009 prive di ricevute di versamento sono da ritenersi rigettate.

Articolo 11 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato.